

## DATI DEL FASCICOLO

**DATI DEL FASCICOLO:** Numero RG

**00000319:** Anno RG

**2018:** Oggetto

**Mutuo:** Sezione

**Prima sezione:** Giudice

**MAZZINI FLAVIA:** Rito

**NUOVO ORDINARIO TRIB. PRIMO GRADO(post 01/03/2006):** Stato

**PROCEDIMENTO DEFINITO:** Data Iscrizione

**07/02/2018:** Data Citazione

**20/06/2018:** Num. Sentenza

**739:** Anno Sentenza

**2021:** Esito Sentenza

**\*\*\*\*\*:**

## PARTI/LEGALI

**PARTI/LEGALI:** Attore Principale

**U\*\*\*\*\* R\*\*\*\* (Cod.Fisc. R\*\*\*\*\* ) rappresentato/a da M\*\*\*\* M\*\*\*\*\*:** Convenuto Principale

**U\*\*\*\*\* \*\*\*\* (Cod.Fisc. 1\*\*\*\*\* ) rappresentato/a da V\*\*\*\* R\*\*\*\*\*:**

## STORICO

STORICO

**07/02/2018:** ISCRIZIONE RUOLO GENERALE

**08/02/2018:** ASSEGNAZIONE A SEZIONE

**08/02/2018:** ANNOTAZIONE

**09/02/2018:** DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO

**09/02/2018:** DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO

**09/02/2018:** DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO

**23/03/2018:** DESIGNAZIONE GIUDICE

**23/03/2018:** FISSAZIONE UDIENZA PRIMA COMPAR. / TRATT. (art.183 ai sensi art. 168 bis, c.4)

**28/03/2018:** CONCESSA AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO

**31/05/2018:** COSTITUZIONE PARTI

**21/06/2018:** RINVIO CON TERMINI (ex art. 183 cpc comma 6)

**09/10/2018:** DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 1

**09/10/2018:** DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 1

**06/11/2018:** DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2

**08/11/2018:** DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 2

**28/11/2018:** DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 3

**28/11/2018:** DEPOSITO MEMORIE 183 comma 6 n. 3

**24/01/2019:** RISERVA

**08/02/2019:** ORDINE DI ESIBIZIONE PROVE ALLA PARTE (art.210 cpc)

**08/02/2019:** NOMINA CTU E RINVIO ALL'UDIENZA DI GIURAMENTO (art.193 cpc)

**10/06/2019:** DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO

**13/06/2019:** SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA

**20/06/2019:** RINVIO AD ALTRA UDIENZA PER COMPARIZIONE CTU

**07/11/2019:** GIURAMENTO CTU

**07/11/2019:** RINVIO PER DEPOSITO PERIZIA CTU

**07/11/2019:** ANNOTAZIONE

**04/02/2020:** ANTICIPAZIONE UDIENZA

**28/02/2020:** DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO

**28/02/2020:** DEPOSITO ISTANZA LIQUIDAZIONE CTU

**05/03/2020:** LIQUIDAZIONE CTU

**17/04/2020:** DIFFERIMENTO UDIENZA

**16/09/2020:** RINVIATO PER PRECISAZIONE CONCLUSIONI

**15/04/2021:** ANNOTAZIONE

**05/05/2021:** DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO

**12/05/2021:** IN DECISIONE  
**12/07/2021:** DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI  
**12/07/2021:** DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI  
**23/07/2021:** DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA  
**28/07/2021:** DEPOSITO NOTA SPESE  
**26/08/2021:** DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA  
**26/08/2021:** DEPOSITO NOTA SPESE  
**01/09/2021:** RIMESSIONE FASCICOLO AL GIUDICE PER LA DECISIONE  
**13/10/2021:** DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA  
**16/10/2021:** DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE  
**16/10/2021:** INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO

Prima sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. MAGI MARIA  
CHIARA presso il cui studio in P.LE COLLENUCCIO 37 PESARO elegge domicilio

**RICORRENTE**

contro

[REDACTED] - [REDACTED] (C.F.  
[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] presso il cui studio in VIA  
[REDACTED] elegge domicilio

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Parte attrice [REDACTED]

*"Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,*

1. *Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la Sig.ra [REDACTED] per il mutuo n. [REDACTED] sottoscritto in data 20/03/2007 è creditrice della somma di € 18.408,91, oltre interessi, nei confronti di [REDACTED] Spa;*

2. *Delibare anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;*

3. *Riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi ultra-legali, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;*

4. *Ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non erano dovuti interessi;*



5. Verificare che, in ogni caso, l'istituto avverso abbiano agito in dispregio della Legge 108/1996, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
6. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che l'istituto bancario, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura soggettiva ed oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p.;
7. Accertare che la convenuta, sia per interessi usurari sia per spese non dovute, è debitrice, per il mutuo fondiario n. [REDACTED] di € 18.408,91 oltre interessi, o della maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia a seguito di idonea istruttoria;
8. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;
9. In ogni caso, accertare la violazione della regola della trasparenza e dell'art. 117 TUB, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c., così come esplicitato nel seno dell'atto, con ogni conseguenza di legge, e quindi riconoscerla creditrice della somma di € 7.614,47, oltre interessi;
10. Accertare e dichiarare che la Sig.ra [REDACTED] è ulteriormente creditrice di [REDACTED] ora [REDACTED] della somma che risulterà a seguito di idonea istruttoria, per aver illegittimamente pagato interessi, commissioni, competenze e spese sul conto corrente n. [REDACTED];
11. In ogni caso, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso corrispettivo manipolato (ai sensi dell'art. 1284 c.c.) e la contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (in applicazione del combinato disposto degli artt. 1418, 2° comma, e 1346 c.c.); nonché la violazione dell'art. 101 del Trattato, dell'art. 53 dell'accordo EEA e dell'art. 2, lett. a); ed infine a violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990 in materia di norme della concorrenza e del mercato, con la conseguente nullità ai sensi dell'art. 3 della legge Antitrust, così come esplicitato nel seno dell'atto, con ogni conseguenza di legge;
12. Infine, accertare la violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 così come motivate in narrativa;
13. Stante il comportamento illecito, di rilevanza anche penale, posto in essere dalla Banca, condannare quest'ultima a versare, a titolo di danni non patrimoniali e a beneficio della parte attrice, la somma di € 6.136,30, pari ad un terzo dell'importo usurato, o il maggiore o minore ammontare ritenuto di Giustizia e comunque meglio visto al Giudice;
14. Condannare l'istituto concedente convenuto a rifondere a parte attrice quanto da questa per intraprendere la presente controversia (redazione dell'allegato elaborato tecnico, spese per la procedura di mediazione, ecc.) secondo i giustificativi di spesa che verranno prodotti in corso di causa, così per un totale di € 2.848,80;
15. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.  
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Parte convenuta [REDACTED] S.p.A.

“Piacca all'Ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a [REDACTED] e per l'effetto rigettare le pretese tutte dell'attrice;



*Nel merito: respingere in ogni caso tutte le domande ed eccezioni proposte dalla sig.ra [redacted] in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non per il [redacted] con condanna al pagamento delle spese”.*

### Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione

[redacted] conveniva in giudizio [redacted] avanti al Tribunale di Pesaro per sentirsi accertare l'invalidità ex artt. 1283, 1284 c.c. ed ex art. 117 TUB degli interessi pattuiti ed applicati al contratto di mutuo stipulato con la convenuta, nonché l'usurarietà degli stessi. L'attrice inoltre instava per la ripetizione delle somme indebitamente versate e la condanna della convenuta al risarcimento per condotta contraria a buona fede contrattuale.

A tal fine l'attrice esponeva che, in data 20.03.2007, si era accollata parte di mutuo ipotecario originariamente sottoscritto in data 13.04.2006 dalla parte venditrice [redacted] con [redacted] [redacted] per l'originario importo di Euro 260.000,00. In data 20.03.2007, le parti modificavano parzialmente le condizioni economiche dell'originario rapporto, in particolare venivano modificati il tasso corrispettivo e la durata dell'ammortamento. In ragione di esso ed a parziale soddisfacimento del prezzo di vendita, veniva erogata dall'istituto di credito la somma di Euro 244.243,33. Contestualmente alla sottoscrizione di tale rapporto veniva imposto alla cliente la stipula di contratto di conto corrente ordinario [redacted], dove venivano addebitate le rate mensili del mutuo. Veniva altresì pretesa la sottoscrizione di una polizza assicurativa (Polizza n. [redacted]), nonché la sottoscrizione di una fideiussione specifica limitata (per € 244.243,00) a carico della Sig.ra [redacted] madre della parte mutuataria.

Con due successivi versamenti, la Sig.ra [redacted] riduceva parzialmente il debito contratto con l'istituto bancario, in particolare in data 21/01/2008 (per € 135.000,00) ed in data 29/07/2008 (per € 19.000,00). I suindicati rapporti (mutuo, c/c e polizza assicurativa) si estinguevano in data 22/06/2009, in quanto la Sig.ra [redacted] decideva di aderire alle agevolazioni di cui al D.L. 07/2007 (cd. Decreto Bersani), al fine di ridurre il carico economico imposto da [redacted] [redacted]. In data 26.01.2015 l'attrice contestava l'operato dell'istituto e chiedeva ex art. 119 TUB tutta la documentazione necessaria afferente al rapporto di mutuo, senza ottenere riscontro.

L'attrice lamentava la violazione dell'art. 117 comma 6 TUB per mancanza dell'indicazione del TAEG nel contratto, e pertanto instava per l'applicazione della relativa sanzione, con l'utilizzo dei tassi BOT. La parte attrice asseriva inoltre che il TAE al netto delle spese (5,316%) era superiore al TAN dichiarato in contratto (5,191%).

L'attrice inoltre riferiva che nel contratto di mutuo erano presenti condizioni usuarie. In particolare l'applicazione della percentuale per estinzione anticipata, mediante addebito di una commissione onnicomprensiva, pari ad una percentuale del 1,00% del capitale rimborsato, comportava il superamento del tasso soglia di usura; inoltre anche il tasso di mora applicato al rapporto si rivelava superiore al tasso soglia di usura individuati dal Ministero di Economia, in violazione dell'art. 1815 2° c..

Inoltre la parte attrice riferiva che nel contratto di mutuo era stato pattuito il metodo di ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c. ovvero della capitalizzazione composta degli interessi.

La parte attrice riferiva inoltre che il contratto era viziato da illegalità ed indeterminazione perché ancorato ad un parametro di riferimento (Euribor) che è stato dichiarato illegittimo per le pattuizioni relative agli anni 2005-2008, dalla decisione della Commissione Europea del 04.12.2013, a seguito di un accordo di cartello finalizzato a manipolare l'Euribor.



Pertanto, in conseguenza delle plurime violazioni perpetrate dall'istituto di credito, l'attrice instava per l'accertamento della violazione della buona fede contrattuale ed il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da calcolarsi su tutti gli importi eliminati per effetto dell'applicazione dell'art. 1815 II c. c.c., 117 TUB e 1346 c.c.

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Preliminarmente la Banca convenuta eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva. L'istituto di credito riferiva che l'estinzione del mutuo, stipulato con [REDACTED], era avvenuta in data 22.06.2009, mentre con provvedimento del 22.11.2015 la Banca d'Italia aveva disposto la cessione, senza soluzione di continuità, di tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi i rapporti contrattuali stipulati da [REDACTED] a favore di [REDACTED] quale poi aveva modificato la propria denominazione sociale in [REDACTED] e poi si era fusa per incorporazione nella capogruppo [REDACTED], con effetto dal 23.10.2017). Pertanto il rapporto controverso era stato estinto prima dell'avvenuta cessione, rendendo impossibile il subentro nella titolarità dei contratti da parte di [REDACTED].

Inoltre la convenuta asseriva la piena legittimità delle pattuizioni contrattuali, compreso il piano di ammortamento, nonché la loro riferibilità al di sotto della soglia antiusura.

La convenuta inoltre riteneva che la penale per estinzione anticipata non dovesse essere ricompresa nel calcolo dei tassi soglia, in quanto con l'estinzione venivano meno per la banca i futuri flussi di cassa originariamente previsti dal contratto, subendo un maggior onere che doveva essere compensato dalle somme aggiuntive ricollegabili all'estinzione della medesima (art. 40 T.U.B.).

Inoltre la convenuta deduceva che gli interessi moratori dovevano essere esclusi dal calcolo antiusura, in quanto aventi una funzione risarcitoria assimilabile alla clausola penale.

La convenuta inoltre affermava che l'eventuale difformità tra l'ISC indicato in contratto e quello effettivamente praticato dalla Banca, non poteva mai provocare la declaratoria di invalidità dei tassi corrispettivi applicati dall'Istituto di Credito nel corso del rapporto.

La causa, istruita con produzioni documentali ed espletamento della CTU tecnico-contabile, era stata posta in decisione all'udienza del, in occasione della quale erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda merita di essere parzialmente accolta per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di parte convenuta.

La questione riguarda essenzialmente l'individuazione del soggetto legittimato a resistere alla domanda, dopo la fusione con l'ente ponte [REDACTED], ai sensi del D. Lgs 180/2015, dell'art. 58 T.U.B. e dei provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia in attuazione di detta normativa.

Dopo l'estinzione del rapporto di mutuo oggetto del giudizio (in data 22.06.2009), è stato dato avvio alla risoluzione di [REDACTED] in amministrazione straordinaria. La Banca d'Italia ha disposto, con la risoluzione del 22.11.2015, la cessione dell'azienda di parte della [REDACTED] S.p.A., in risoluzione, all'ente ponte "[REDACTED]", ai sensi dell'art. 43, comma 1 lett. b) del D. Lgs 16 Novembre 2015, n. 180.

La normativa applicabile, desumibile dall'art. 58 TUB e dal D.Lgs 180/2015, prevede il trasferimento delle passività al cessionario, e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, in deroga pertanto alla disciplina generale di cui all'art. 2560 c.c.. La successione dell'ente-ponte non può essere intesa quale successione tout-court, in qualsiasi rapporto afferente l'azienda ceduta. Infatti, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 180/2015 la cessione, in una o più soluzioni ad



un ente ponte, ha ad oggetto “a) tutte le azioni o altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno i più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.” Quanto ai contratti di mutuo, l’art. 32 del D. Lgs 180/2015 prevede che la Banca d’Italia individui i beni ed i rapporti giuridici da cedere all’ente ponte o alla società ponte o ad una società veicolo per la gestione dell’attività.

Poiché quindi secondo il sistema del d. lgs. 180/2015 sono stati trasferiti “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione”, è possibile affermare che in esse siano ricomprese anche le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell’emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione (Tribunale di Pesaro, sentenza n. 421/2019). Il passaggio al nuovo ente è avvenuto con riferimento alle azioni risarcitorie promosse o in essere alla data della cessione. Pertanto con il conferimento di azienda bancaria in cui si fa riferimento a tutti i rapporti attivi e passivi, è possibile ritenere comprese anche tutte le situazioni di soggezione connesse con i rapporti giuridici precedenti.

Richiamata la normativa applicabile, è necessaria qualche considerazione ulteriore.

L’attrice aveva contestato l’operato della Banca già con missiva del 26.01.2015 (doc. 13 allegato all’atto di citazione in fascicolo dell’attrice), pertanto in data antecedente alla decisione della Banca d’Italia di porre [REDACTED] e alla cessione dei crediti verso [REDACTED]

Non si ignora che parte della giurisprudenza ritenga le azioni risarcitorie in essere al tempo della cessione solo quelle già avviate al tempo di apertura della procedura di risoluzione.

Pur tuttavia è necessario considerare la complessità degli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento giuridico, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 14, 113 Cost., artt. 19 TUE, 263 TFEU e 6 CEDU). Tale principio impone all’ordinamento di approntare un bagaglio di tutele processuali idonee ad assicurare una protezione pienamente soddisfacente alle situazioni soggettive. Da tempo la Corte di Cassazione considera il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. SSUU. N. 26242/2014) come esigenza che la domanda dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito evitando i rigidi formalismi, in virtù del diritto al libero accesso alla giustizia.

In materia di contratti bancari il debitore, il quale intenda contestare l’illegittimità o usurarietà delle condizioni contrattuali (in tal caso del mutuo) è onerato in via di fatto dell’adempimento di alcune attività strumentali. Tra queste può essere ricompresa anche la richiesta ex art. 119 TUB c. 4, ai sensi del quale “il cliente [...] ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.” Tale richiesta è avanzata in fatto in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un’azione del cliente, o chi per lui, contro la banca. Si rammenta che la richiesta documentale viene formulata al fine di poter accedere alla compiuta analisi, contrattuale e tecnico-contabile, del rapporto: l’aver correttamente proposto tale istanza consente infatti – in caso di mancato adempimento da parte della Banca – di chiedere e ottenere, in giudizio, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i documenti non consegnati (documenti che nel caso oggetto del giudizio, sono stati consegnati al CTU solo successivamente all’ordinanza del 07.02.2019 contenente l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

In tal caso l’attrice ha effettuato la richiesta ex art. 119 TUB in data 26.01.2015 per ottenere copia del contratto di mutuo originario e copia del documento di sintesi, ma al precipuo scopo di “richiedere la ripetizione di quanto illegittimamente da Voi incassato in danno della Sig.ra [REDACTED]”. È chiaro perciò che la richiesta ex art. 119 TUB si rivela attività antecedente, necessaria e strumentale alla contestazione del rapporto di cui agli atti di giudizio.

Tanto è vero che in data 11.07.2016 è stata effettuata domanda di attivazione della procedura di mediazione volta all’accertamento dell’illegittimità ed usurarietà degli interessi, competenze, spese e



altre remunerazioni extralegali del contratto di mutuo (doc. 11 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), ovvero le stesse domande proposte nel giudizio corrente.

Alla luce di ciò, seppur l'attrice non avesse proposto formalmente l'atto di introduzione del giudizio in epoca antecedente alla cessione, essa ha comunque svolto un'attività contestativa del rapporto, avendo e dovendo necessariamente compiere attività strumentali e funzionalmente connesse all'introduzione del giudizio.

Non solo. L'art. 47 c. 7 del D.Lgs. 180/2015 prevede che *"salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario"*.

La lettura della norma consente di rilevare che l'azione avverso l'Ente pone è preclusa a coloro che sono titolari di posizione non cedute alla nuova banca, ovvero gli obbligazionisti secondari. Tuttavia la parte attrice non agisce per ottenere il rimborso delle azioni, pacificamente escluso dalla normativa di fine 2015, ma per chiedere la restituzione di somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente e usurari, a fronte quindi di inadempimenti della banca. Alla lettera della norma non sembra vi siano preclusioni per coloro che facciano valere diritti relativi all'adempimento a contratti stipulati dalla vecchia banca a prescindere dal fatto che siano esauriti (Trib. Ferrara ordinanza del 29.10.2017, per il quale *"diversamente si dovrebbe ritenere che i correntisti di Carife (ente ponte) con conto estinto, non possano fare valere avverso l'ente ponte alcuna pretesa inerente somme indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente, interessi usurari e così via"*).

Pertanto si ritiene che le attività poste in essere dall'attrice, in particolar modo la richiesta ex art. 119 TUB, nonché l'attivazione della domanda di mediazione, in quanto attività preordinate alla tutela giurisdizionale, si rivelino idonee ad identificare il rapporto in causa quale passività contestata ceduta ai sensi del D. Lgs. 180/2015.

La disamina delle altre questioni e domande poste dall'attrice presuppone l'analisi della CTU tecnico-contabile disposta in corso di causa (cfr. CTU a firma dott.ssa [REDACTED] in atti allegata) i cui esiti in quanto sorretti da motivazione immune di vizi logici, meritano di essere qui condivisi.

La CTU ha ricostruito i rapporti intercorrenti tra le parti come segue: *"Con atto di compravendita immobiliare del 20.03.2007 a rogito del Notaio Dott. [REDACTED] di Pesaro, rep. [REDACTED] raccolta [REDACTED] la Sig.ra [REDACTED] ha acquistato dalla società [REDACTED] un fabbricato di civile abitazione il cui prezzo di vendita è stato parzialmente corrisposto tramite l'accollo del debito residuo di un mutuo fondiario stipulato in data 13.04.2006 dalla società cedente con l'allora [REDACTED] a cui successivamente è subentrata [REDACTED]. Alla data del subentro il mutuo risultava in ammortamento ed il debito residuo era pari ad Euro 244.243,33, importo che costituisce quindi l'effettiva somma di denaro che la banca ha concesso nel tempo al finanziato. I successivi atti di rinegoziazione e di riduzione non prevedono infatti l'erogazione di ulteriore finanza"* (pag. 7 dell'elaborato peritale).

In ordine all'ammontare della sorte capitale e degli interessi di qualsiasi tipo, la CTU ha rilevato che *"il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando la tecnica del c.d. "anno commerciale", secondo quanto indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo originario del 13/04/2006 stipulato tra l'allora [REDACTED] e la società [REDACTED] a rogito del Notaio Dott. [REDACTED] rep. [REDACTED] raccolta [REDACTED]. Si ricorda che la sig.ra [REDACTED] è subentrata alla [REDACTED] nel mutuo in argomento a seguito di accollo del debito residuo*



*imputato a parziale pagamento di un atto di compravendita immobiliare meglio esposto nel paragrafo che precede.*

*Il ricalcolo sopra esposto ha ad oggetto il piano di ammortamento originario ed è stato sviluppato sulla base delle pattuizioni contrattuali. La sottoscritta ha inoltre sviluppato un secondo conteggio, basato sui pagamenti concretamente effettuati dal mutuatario.*

*La sottoscritta ha quindi ricostruito il piano di ammortamento effettivo, sulla base della documentazione agli atti e di quella ulteriore consegnata dalla banca convenuta a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., riscontrando che gli interessi debitori complessivamente addebitati da parte della banca ammontano ad € 19.082,98=, dei quali € 19.081,06= a titolo di interessi corrispettivi ed € 1,92= di interessi moratori (**ALLEGATO "D"**).*

*Gli interessi di mora sono stati calcolati solamente sulla rata n. 11 (pagata in data 08/02/2008, in ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 31/01/2008) e sono stati determinati ad un tasso dell'8,073%, pari al tasso nominale debitore vigente in quel periodo maggiorato di due punti percentuali, come previsto dal contratto." (pag. 8 dell'elaborato peritale).*

La CTU ha poi verificato la corrispondenza tra gli interessi convenzionali conglobati in ciascuna rata, di cui al piano di ammortamento, con la misura contrattualmente pattuita.

In particolare è stata riscontrata *"la piena rispondenza tra il piano di ammortamento in atti e gli interessi calcolati sulla base delle pattuizioni contrattuali, [...] tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori. Si registrano alcune discrepanze di pochi centesimi (Euro 0,34) di punto percentuali tra i tassi da applicare e quelli applicati. Questo potrebbe derivare dalla diversa fonte presso cui la sottoscritta ha reperito la serie storica del parametro variabile di riferimento (media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente). Le divergenze sono in ogni caso risibili e non tali da generare differenze apprezzabili. Per questo motivo la sottoscritta riscontra la sostanziale conformità"* (pag. 9 dell'elaborato peritale).

In ordine al regime di capitalizzazione applicato dalla convenuta durante l'ammortamento la CTU ha potuto rilevare che *"lo stesso è strutturato sulla base del noto metodo di ammortamento c.d. "alla francese", incardinato sul regime di capitalizzazione composta degli interessi. Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non esiste una vera e propria operazione di capitalizzazione, la quale avviene in modo implicito ed è inglobata nell'ammontare di ciascuna rata. In particolare si ritiene che la capitalizzazione degli interessi avvenga per effetto dell'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e solo sussidiariamente al capitale, circostanza che in termini di effetti finanziari, consente lo stesso risultato di una operazione di capitalizzazione degli interessi."*

In tal caso, rispetto all'eventuale presenza di una clausola contrattuale che preveda il pagamento di interessi sul debito residuo di volta in volta in essere, la CTU ha riscontrato a pag. 11 dell'elaborato quanto segue: *"l'art. 14 del capitolato allegato al contratto di mutuo originario del 13.04.2006 rubricato IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI E PAGAMENTI EFFETTUATI DA TERZI prevede che "qualunque somma pagata alla Banca da Parte Mutuataria , o da terzi, verrà imputata al pagamento delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle giudiziali e irripetibili, nonché all'eventuale rimborso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato dalla Banca per conto della Parte Mutuataria; quindi, per ogni rata scaduta, a partire da quella più antica, al regolamento degli interessi di mora, degli accessori, degli interessi ordinari ed infine alla restituzione del capitale mutuato, e ciò salvo che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione". Nell'atto modificativo stipulato in data 20.03.2007 a rogito del Notaio [REDACTED] le parti hanno pattuito che gli interessi devono essere computati sulla somma di capitale gradualmente residua"*.

La CTU ha ritenuto che il criterio di ammortamento alla francese consenta lo stesso risultato di una operazione di capitalizzazione degli interessi, generando così un effetto implicito ed occulto di



anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.. La CTU per annullare gli effetti della capitalizzazione composta, a modifica del predetto criterio di imputazione, ha applicato un regime di capitalizzazione semplice, rielaborando il piano di ammortamento.

È stata inoltre riscontrata dalla CTU una violazione dell'art. 117 c. 4 TUB. La norma prevede che *“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*. In tal caso, nel contratto di mutuo, la CTU ha rilevato la mancata indicazione del T.A.E.G. (pag. 17 elaborato peritale).

La CTU ha pertanto rielaborato il piano di ammortamento del mutuo secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 7 T.U.B. nella formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto, e quindi sostituendo il tasso di interesse debitore contrattualmente pattuito con *“il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”*. Dopo aver effettuato il ricalcolo, la CTU ha effettuato un secondo conteggio, basato sui pagamenti concretamente effettuati dal mutuatario. *“Quanto al piano di ammortamento aggiornato, la rettifica del criterio di capitalizzazione (da composta a semplice) e la sostituzione dei tassi di interesse (con il rendimento minimo dei Bot) avrebbe generato minori oneri per il cliente per un ammontare complessivo di Euro 8.919,95.”* (pag. 13 dell'elaborato peritale).

La domanda volta all'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati al rapporto in causa non può essere accolta.

La CTU, per verificare l'eventuale presenza di usura originaria, ha provveduto ad effettuare il calcolo per la determinazione del TEG secondo la formula contenuta nelle Istruzioni per la rilevazione dei Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e al raffronto alla soglia di usura vigente all'epoca della stipula del contratto.

Il T.E.G. rilevato è di 5,320571%, mentre la vigente soglia di usura al tempo della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 legge 108/96 era pari a 7,65%. La CTU non ha rilevato infrazioni della soglia di usura (pag. 15 dell'elaborato).

La CTU ha poi verificato l'eventuale usura originaria con riferimento al tasso di mora pattuito.

La CTU, come richiesto dal quesito, ha effettuato le rilevazioni in ossequio alle Istruzioni della Banca d'Italia, in particolare alle Note di chiarimenti del 03.07.2013, secondo cui: *“Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.”*

*L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.*

*Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.*

*L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.*

*In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle*



*procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i T.E.G. medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)”.*

La modalità appena descritta risulta peraltro in linea con l'orientamento espresso dalle SS.UU. 19597/2020. Le Sezioni Unite, con riferimento all'individuazione dei tassi soglia per l'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora, hanno ritenuto che *“la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m. degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”*.

La CTU non ha rilevato infrazioni della soglia di usura (pag. 17 dell'elaborato).

La CTU ha da ultimo escluso l'eventuale usurarietà del Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata. In particolare il T.E.E.A. del finanziamento del contratto agli atti di causa è stato rilevato nella misura del 6,03%, valore che *“rispetta la vigente soglia di usura, sia con riferimento all'origine del rapporto che al suo svolgimento. [...] la soglia di usura non è mai scesa al di sotto del 6,03% ed in particolare il valore minimo per il periodo di osservazione è del 6,870% e si registra nel trimestre 01/04 – 30/06/2009. La sottoscritta conclude pertanto che gli oneri di estinzione anticipata non hanno comportato per il mutuatario un aggravio di costi tale da rendere il finanziamento usurario.”* (pag. 18 dell'elaborato peritale).

Le spese processuali, liquidate in aderenza al D.M. 55/2014 come aggiornato e modificato dal D.M. 37/2018 seguono la parziale soccombenza reciproca.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. [REDACTED] di R.G., ogni altra eccezione disattesa o assorbita così dispone:

- Accoglie parzialmente la domanda limitatamente all'accertata violazione dell'art. 1283 c.c. e 117 T.U.B da parte della convenuta [REDACTED] di cui al contratto di mutuo n. [REDACTED] e per l'effetto condanna la stessa alla restituzione di Euro 8.919,95, quali interessi indebitamente percepiti, che sarà tenuta a pagare oltre agli interessi legali a far data dal deposito della CTU tecnico- contabile (28.02.2020) sino all'effettivo saldo;
- Condanna [REDACTED] al pagamento nei confronti di [REDACTED] di ½ delle spese processuali che si liquidano per l'intero in Euro 4.835, oltre iva cpa e rimb. Forf, la restante parte si intende compensata. Pone a carico di [REDACTED] il pagamento di ½ delle spese di CTU come già liquidate in corso di causa, con compensazione del residuo ½.

Pesaro, 13 ottobre 2021

Il Giudice  
dott. [REDACTED]



